CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale

per il tramite

dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

RILIEVO


Oggetto: DPCM del 21 marzo 2019 (prot. CdC n. 8753 del 3 aprile 2019). Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006.

Con il provvedimento in oggetto viene ripartito il Fondo per le politiche giovanili per l'annualità 2019.

All'art. 6 del provvedimento sono dettate disposizioni per le attività strumentali al funzionamento del Fondo. Viene al riguardo destinata una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 2 del provvedimento "alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal provvedimento e, in particolare, alle attività di studio e ricerca, alle attività di comunicazione e alle attività di supporto specialistico e di valutazione tecnica e accertamento e monitoraggio dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale adeguate professionalità".

Si chiedono al riguardo chiarimenti sui presupposti legittimanti la possibilità di destinare parte delle risorse del predetto Fondo alle finalità di cui all'art. 6 del provvedimento, considerato che l'art. 19, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006 non prevede espressamente il finanziamento di attività strumentali che dovrebbero fare capo al Dipartimento con le risorse del predetto Fondo.

Fermo restando quanto sopra evidenziato, occorrono, in ogni caso, elementi di precisazione sui criteri di individuazione delle risorse che si ritiene di destinare alle attività strumentali di cui all'art. 6 nel limite del 10 per cento del totale del Fondo, posto che dalla









documentazione allegata al provvedimento non risultano elementi idonei per una valutazione di congruità dei costi programmati a tale scopo, da intendersi con ogni probabilità esterni a quelli sostenuti dal Dipartimento.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro dei provvedimenti di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore

fer of

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli

Lim Maked!





Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato Generale

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE SERVIZIO III Presidenza del Consiglio dei Ministri UBRRAC 0011746 P-4.7.2.2 del 07/05/2019



Alla Corte dei Conti

Ufficio di controllo sugli atti della PCM, del Min. della giustizia e del Min. degli affari esteri

Via Baiamonti, 25

ROMA

e, p.c.

Al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Via Della Ferratella In Laterano, 51

ROMA

Oggetto: Risposta al rilievo prot. n. 12998 del 19 aprile 2019 - dPCM del 21 marzo 2019 (prot. CdC n. 8753 del 3 aprile 2019). Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del d.l. n. 233 del 2006.

Con riferimento al rilievo indicato in oggetto, si trasmettono gli elementi informativi inviati dal Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale con l'allegata nota prot. DGSCN 25061 del 3 maggio 2019.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Gabriella Salone)

Prosidonza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Prot. n. 0025061 /4.27

Roma, 03-05-2019

Alla Corte dei conti – Ufficio di controllo sugli atti della PCM

per il tramite dell'UBRRAC ubr@mailbox.governo.it

Oggetto: Rilievo – Cap. 853. EF 2019 – d.P.C.M. del 21 marzo 2019 (prot. CdC n. 8753 del 3 aprile 2019). Ripartizione del *Fondo per le politiche giovanili* di cui all'art. 19, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006.

Si fa riferimento al rilievo indicato in oggetto con cui la Corte dei conti ha richiesto taluni chiarimenti in merito all'art. 6 del decreto di riparto del *Fondo per le politiche giovanili* per l'anno 2019. Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L' art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2008, n. 248, istitutivo del Fondo per le politiche giovanili, attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la facoltà di "promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi...".

Tale Fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di interesse nazionale (di diretta competenza dell'Amministrazione centrale) e azioni e progetti destinati al territorio (di competenza delle amministrazioni regionali e locali).

Annualmente, il Fondo viene ripartito sulla base di un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili che individua le aree di intervento prioritarie di interesse nazionale e le modalità di assegnazione delle risorse alle amministrazioni territoriali, sulla base dei criteri di riparto definiti in sede di Intesa sancita in Conferenza Unificata.

Le aree di intervento prioritarie indirizzano le progettualità dei vari *stakeholders* al raggiungimento di obiettivi predeterminati, al fine di consentire la successiva valutazione dei risultati.

Nel corso degli anni, la quantità di risorse impegnate a valere sulle risorse del Fondo ha consentito la realizzazione di un numero significativo di azioni/interventi, che hanno coinvolto un elevato numero di interlocutori e hanno raggiunto un'ampia platea di giovani destinatari.

In merito alla richiesta di chiarimenti sulle finalità richiamate nell'art. 6 del decreto di riparto (atto avente natura programmatoria), si ritiene che per poterne valutare i presupposti legittimanti sia necessario partire dalla considerazione della richiamata norma di cui all'art. 19, comma 2 istitutivo del *Fondo per le politiche giovanili*. Tale norma, di portata generale, pur non prevedendo espressamente il finanziamento di attività strumentali, lascia alla valutazione



discrezionale dell'Autorità politica delegata l'individuazione degli strumenti più idonei a garantire il perseguimento delle suddette priorità.

In tal senso, la disposizione ricomprende dunque la possibilità che l'Amministrazione, al fine di promuovere e dare impulso ad una serie di interventi in favore delle giovani generazioni, possa mettere in atto anche attività di carattere strumentale, prodromiche all'effettivo avvio della programmazione degli interventi da attuare o alla valutazione e disseminazione successiva dei risultati raggiunti.

L'art. 6 del decreto di riparto prevede, a tal fine, uno strumento cosiddetto di "riserva", si tratta infatti di una dotazione finanziaria prevista per essere utilizzata solo nell'eventualità che il suo impiego possa risultare vantaggioso, o addirittura necessario, ai fini di imprimere una maggiore efficacia all'azione del Governo nell'attuazione delle iniziative rivolte alle giovani generazioni e ricomprese nell'ambito delle aree di intervento prioritarie individuate dal decreto di riparto.

Tale strumento di "riserva" è analogo a talune misure previste nella programmazione in ambito comunitario (quali, ad esempio, i Fondi strutturali¹). In tale programmazione è infatti generalmente quantificata una quota percentuale, inserita allo scopo di finanziare anche eventuali attività di supporto specialistico, valutazione tecnica e monitoraggio dei progetti, per il raggiungimento di obiettivi istituzionali che possono richiedere adeguate e specifiche professionalità non disponibili presso la struttura operante. L'obiettivo è sempre quello di sviluppare un'attività di sistematizzazione dei risultati raggiunti e degli output prodotti e di individuare leading practices/buone prassi da elevare a sistema e riproporre per il futuro, replicabili sul territorio in collaborazione con i diversi attori coinvolti.

Si fa inoltre presente che lo strumento di cui all'art. 6 non sarebbe comunque utilizzato per il finanziamento di rapporti di lavoro esterno, assimilabili al lavoro dipendente secondo la vigente normativa nazionale (es., contratti di collaborazione a progetto) e, più in generale, per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza professionale di natura occasionale (mediante prestazioni di lavoro autonomo o altre tipologie di contratto assimilabili), per ovviare ad eventuali esigenze connotate da carattere temporaneo e/o straordinario.

Le attività di studio e ricerca o le attività di supporto specialistico, valutazione tecnica e monitoraggio dei progetti in materia di politiche giovanili, se effettivamente necessarie alla realizzazione delle iniziative finanziate, saranno dimensionate, sul piano economico finanziario, alla peculiarità del lavoro di ricerca e/o del supporto specialistico, nonché all'effettiva utilità per l'Amministrazione. Tali attività potranno essere affidate a primari enti ed organismi di ricerca, secondo procedure ad evidenza pubblica, oppure ad Università o Centri interuniversitari di ricerca, anche mediante accordi di programma, qualora consentito.

Quanto ad ulteriori attività strumentali utili alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo per le politiche giovanili, qualora non possano essere svolte da personale interno, le stesse sarebbero affidate ad operatori economici secondo le regole del Codice dei contratti pubblici.

¹ Cfr., tra l'altro, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di oesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.



Fermo restando quanto sopra evidenziato, giova sottolineare che, in questi ultimi anni, il Dipartimento non ha fatto ricorso all'indicato strumento di "riserva", che pure era previsto dai decreti annuali di riparto, e non ha utilizzato risorse finanziarie del Fondo – nel limite del 10% indicato dal predetto art. 6 –, per realizzare attività di studio, ricerca e comunicazione o altra attività strumentale.

Tuttavia, si è ritenuto di confermare la misura, quantunque eventuale, mediante l'individuazione di un limite massimo delle risorse da destinare alle predette attività strumentali, all'esito di una valutazione riferita all'insieme dei progetti e delle azioni avviati, nonché alle iniziative in fieri, che per l'anno in corso sono stati oggetto di una rielaborazione non solo quantitativa, in virtù delle maggiori risorse stanziate sul Fondo dalla legge di bilancio 2019, in un quadro organico e conforme con le priorità e gli obiettivi istituzionali indicati nella Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2019.

D'altra parte, la congruità dei costi è da rintracciare ex ante in una valutazione del valore presunto della singola commessa, effettuata sulla base dei parametri finanziari desumibili dal benchmark Consip, ovvero dai parametri prezzo/costo/qualità di riferimento per l'aggiudicazione di appalti (MePA o convenzioni – quadro Consip), ed ex post dal più ampio confronto concorrenziale tra i soggetti interessati a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ad oggi, in assenza di un dato storico consolidato nell'utilizzo dello strumento descritto, il Dipartimento, tenuto conto dei sopra indicati criteri, da attivare comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ha ritenuto pertanto di confermare la misura nei medesimi termini indicati nei precedenti decreti.

Ciò premesso, nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o documentazione si rendesse necessario acquisire, si chiede a codesto Organo di Controllo di voler ammettere a registrazione il Decreto di riparto del Fondo in oggetto.

LA CAPO DEL DIPARTIMENTO (Dott.ssa Valeria Vaccaro)







008753-03/04/2019-SCCLA-PCGEPRE-A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 7;

VISTE le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50 e in data 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *Fondo per le politiche giovanili* (di seguito "*Fondo*");

VISTO il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio" che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia Nazionale per i Giovani, Agenzia di diritto pubblico;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, comma 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia Nazionale per i Giovani;

VISTO l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce, tra l'altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province Autonome prevista da leggi di settore:

VISTA la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

VISTO l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che "Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2019, pubblicato nella GU n. 67 del 20 marzo 2019;

VISTO il decreto ministeriale 31 agosto 2017, recante modifiche ed integrazioni all'organizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale l'On. Vincenzo Spadafora è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato On. Vincenzo SPADAFORA, in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2019 del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (già Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale) in data 19 febbraio 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2019 che ha assegnato al capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del CdR n. 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale", una dotazione finanziaria di euro 37.321.529,00;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;



Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale

VISTA l'Intesa Rep. Atti n. 14/CU tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali (di seguito solo *Intesa*), sancita in data 13 febbraio 2019 in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del "Fondo" relative all'annualità 2019;

VISTO l'art. 1, comma 2, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale nella misura del 49% del *Fondo*;

CONSIDERATO pertanto che la quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale va quantificata in euro 18.287.549,00;

VISTO l'art. 2, comma 1, dell'*Intesa*, che stabilisce la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 26% del *Fondo*, quantificata in euro 9.703.598,00 nell'Allegato 1 della stessa Intesa;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera a), dell'*Intesa*, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, nella misura del 22% del *Fondo*;

CONSIDERATO pertanto che la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, va quantificata in euro 8.210.736,00;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b), dell'*Intesa*, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, nella misura del 3% del *Fondo*;

CONSIDERATO pertanto che la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, va quantificata in euro 1.119.646,00;

CONSIDERATO che occorre determinare i criteri di utilizzo del *Fondo* per l'anno 2019, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà:

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili)

1. Il Fondo per le politiche giovanili è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevanza nazionale, nonché le azioni ed i progetti delle Regioni e del sistema delle Autonomie locali, in conformità ai criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.



Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale

Art. 2

(Azioni e progetti di rilevanza nazionale)

- 1. Per l'anno 2019, alle azioni e progetti di rilevanza nazionale è destinata una quota del *Fondo* pari al 49%, quantificata in euro 18.287.549,00.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad azioni ricadenti nelle seguenti aree di intervento prioritarie:
- a) iniziative volte a promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento;
- b) iniziative finalizzate a promuovere, anche mediante campagne di comunicazione, progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani;
- c) azioni volte a promuovere attività di orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate nel settore culturale, e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani;
- d) cofinanziamento di progetti in materia di politiche giovanili che prevedono contributi finanziari da parte dell'UE;
- e) compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010), da destinare al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, per la realizzazione di progetti culturali e/o sociali di alta rilevanza;
- 3. Rientrano, altresì, tra le azioni e progetti di rilevanza nazionale:
- l'attività dell'Agenzia Nazionale per i Giovani;
- l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione dell'autorità politica delegata ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche in collaborazione con enti locali, università, enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della società civile ed associazioni di categoria e professionali;
- l'implementazione dell'iniziativa "Campi Giovani", destinata a ragazzi e ragazze residenti in Italia, di età compresa tra i 14 ed i 22 anni, consistente nella partecipazione degli stessi ad attività, da realizzarsi in collaborazione con Enti e Corpi militari (Guardia Costiera; Marina Militare e altri) che manifesteranno la propria disponibilità in materia di: difesa dell'ambiente,



Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale

aiuto alla popolazione, prevenzione dagli incendi, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze, sicurezza sul lavoro, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, educazione alla salute, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale;

- tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche giovanili ed alla conseguente definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento.
- 4. Con separato successivo decreto possono, inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con le risorse di cui al presente articolo.
- 5. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo e dell'importanza della comunicazione ai giovani delle opportunità loro offerte attraverso canali comunicativi innovativi, le attività informative realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in conformità a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con d.P.C.M. 29 settembre 2009, recante "Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177".
- 6. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale può stipulare con l'Agenzia Nazionale per i Giovani specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire e i tempi e le modalità di attuazione e di erogazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. Accordi possono essere stipulati anche con altre Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Regioni e il sistema delle Autonomie locali, aventi specifica competenza nelle materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengono.
- 7. L'individuazione delle azioni di rilevanza nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2019, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante ripartizione del *Fondo per le politiche giovanili*.
- 8. Per assicurare l'integrale assolvimento degli obblighi assunti dallo Stato con l'Intesa Rep. Atti n. 14/CU, nei confronti delle Regioni e Province Autonome e degli Enti locali, eventuali incrementi e/o riduzioni delle risorse iscritte sul capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per le politiche giovanili", disposte, nell'esercizio finanziario 2019, successivamente alla data di emanazione del presente decreto in virtù di successive



Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale

manovre di finanza pubblica, incideranno sulla quota del "Fondo" destinata alle azioni e progetti di rilevanza nazionale di cui al presente articolo.

Art. 3

(Azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome)

- 1. Per l'anno 2019 alle Regioni e alle Province Autonome è attribuita una quota del *Fondo* nella misura del 26%, quantificata in euro 9.703.598,00, ripartita tra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati nell'*Intesa*, assegnando a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la somma indicata nell'Allegato 1 dell'*Intesa*.
- 2. Il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni avviene nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2 dell'*Intesa*.
- 3. Le somme assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 81.510,00 ed euro 79.570,00, sono rese indisponibili e sono versate all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in applicazione della Circolare n. 128699, del 5 febbraio 2010, del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

(Azioni e progetti destinati agli Enti locali)

- 1. Per l'anno 2019 alle azioni e progetti rivolti ai comuni e alle città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, è destinata una quota del *Fondo* pari al 22%, quantificata in euro 8.210.736,00.
- 2. Per l'anno 2019 alle azioni e progetti rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, è destinata una quota del Fondo pari al 3%, quantificata in euro 1.119.646,00.
- 3. L'utilizzo delle quote di cui ai precedenti commi del presente articolo e il successivo monitoraggio sono disciplinati secondo le modalità indicate dall'art. 3 dell'Intesa.

Art. 5

(Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2018)

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nei precedenti esercizi finanziari, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome e degli Enti locali, le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alle disponibilità di competenza del capitolo 853, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – esercizio finanziario 2019, restano integralmente destinate alla realizzazione delle azioni e dei progetti di rilevanza nazionale in itinere, che danno esecuzione alle disposizioni dei decreti di riparto delle annualità precedenti.



Il Sottosegretario di Stato con delega in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale

Art. 6

(Attività strumentali)

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di cui all'art. 2, può essere destinata alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attività di studio e ricerca, alle attività di comunicazione e alle attività di supporto specialistico e di valutazione tecnica e accertamento e monitoraggio dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale adeguate professionalità.

Roma, 21 marzo 2019

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 1189

Roma, 28/03/19

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI DIFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. TERI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

2 2 MAG, 2019



Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 2019 del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Repertorio Atti n. 14 Codel 13 febbraio 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 13 febbraio 2019

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTA la nota del 7 febbraio 2019, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai fini del perfezionamento dell'Intesa da parte di questa Conferenza, la bozza di intesa sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2019;

VISTA la lettera dell'8 febbraio 2019, con la quale il predetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 febbraio 2019 nel corso della quale la rappresentante dell'UPI ha consegnato un documento, diramato in pari data, contenente osservazioni ed emendamenti riguardanti la richiesta, a seguito della bocciata riforma costituzionale con il referendum del 4 dicembre 2016, che una parte del Fondo destinato agli Enti locali sia ripartito alle Province;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole mentre l'ANCI, ha proposto che Stato, Regioni e Comuni cedano ciascuno un punto percentuale della ripartizione a favore delle Province; richiesta accolta dalle Regioni, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e dall'UPI;





ACQUISITO quindi l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

Considerati:

il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

il decreto del Presidente della Repubblica, del 13 giugno 2018, con il quale l'On. Vincenzo Spadafora è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2018, n. 1955 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato, On. Vincenzo Spadafora, in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, e il decreto ministeriale in data 31 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti il 19 settembre 2017, recante modifiche ed integrazioni all'organizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2019;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad assicurare un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;



l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme si tutto il territorio nazionale;

la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all'Entrata del bilancio dello Stato;

le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, e in data 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul "Fondo per le politiche giovanili", che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale;

l'Intesa rep. 6/CU del 24 gennaio 2018;

la necessità di assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del *Fondo per le politiche giovanili* al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l'anno 2019, secondo criteri e modalità condivisi;

che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e ciascuna Regione;

che le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l'anno 2019 da stipularsi tra il Dipartimento e l'ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l'UPI, relativamente alle province;

SI CONVIENE

Articolo 1

1. La presente Intesa indica, per l'anno 2019, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili, di seguito denominato "Fondo". L'ammontare del Fondo è determinato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione del decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2019".



- 2. La presente Intesa, in particolare, stabilisce:
 - la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali nella misura complessiva del 51%;
 - la percentuale destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 49% del Fondo.
- 3. La presente Intesa stabilisce, altresì, nell'ambito della indicata percentuale complessiva del 51%:
 - a. la quota del Fondo, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
 - b. la *quota* del *Fondo*, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane,
 - c. la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle province;
 - d. le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal sistema delle Autonomie locali.

Articolo 2

- 1. La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 26%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito "interventi", in materia di politiche giovanili, volti a promuovere:
 - la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento;
 - progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani;
 - attività di orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate nel settore culturale, e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani.
- 2. La quota del Fondo indicata al precedente comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
- 3. La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2018, come indicato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all'euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.



- 4. Le risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all'Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.
- 5. Le Regioni inviano al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (di seguito solo Dipartimento) le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli *interventi* che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 9 del presente articolo, di seguito "Accordo". Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli *interventi* indicati al comma 1, devono pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio 2019. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine, ma comunque entro il 1° ottobre 2019.
- 6. Le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il territorio e altri elementi ritenuti utili in un'apposita "scheda di progetto", che costituisce parte integrante della delibera di Giunta Regionale di cui al precedente comma 5.
- 7. Ai fini dell'attuazione degli *interventi* proposti, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, sono indicati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.
- 8. Le Regioni, che decidono di stanziare risorse finanziarie a titolo di cofinanziamento di cui al precedente comma, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli *interventi* che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell'*Accordo* entro il 1° ottobre 2019.
- 9. Ciascuna Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, uno specifico *Accordo* che disciplina le modalità di monitoraggio sugli *interventi* e il trasferimento delle relative risorse finanziarie, riportando in allegato la delibera di Giunta Regionale e la *scheda di progetto*.
- 10. Il Dipartimento e le Regioni (di seguito "Parti") provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 5. Per le proposte progettuali inviate oltre il 1° ottobre 2019, il Dipartimento comunica il tardivo invio alla Conferenza Unificata, qualora siano formalmente rappresentate motivate ragioni oggettivamente rilevanti, e procede alla sottoscrizione dell'Accordo; in caso contrario, chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi al riguardo.
- 11. Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 12. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro 4 mesi decorrenti dalla data del perfezionamento dell'Accordo, a seguito della sottoscrizione in forma digitale di entrambe le Parti. La Regione comunica al Dipartimento la data di effettivo inizio delle attività.
- 13. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente



comma 9, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 12, andranno a riconfluire nel Fondo per le politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive.

Articolo 3

- 1. La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:
 - a) una quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall'ANCI;
 - b) una quota del *Fondo*, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle province rappresentate dall'UPI.
- 2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici *Accordi* per l'anno 2019, da stipularsi tra il Dipartimento e l'ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l'UPI, relativamente alle province, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2019".
- 3. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli Accordi di cui al precedente comma, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

R

II Presidente Seo Erika Stefani

ALLEGATO 1 TABELLA RIPARTO FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 2019 QUOTE REGIONALI E PROVINCE AUTONOME

REGIONE	% QUOTA REGIONALE FPG 2018	QUOTA REGIONALE FPG 2019
Abruzzo	2,45%	237.738,00
Basilicata	1,23%	119.354,00
Calabria	4,11%	398.818,00
Campania	9,98%	968.419,00
Emilia Romagna	7,08%	687.015,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	212.509,00
Lazio	8,60%	834.509,00
Liguria	3,02%	293.049,00
Lombardia	14,15%	1.373.059,00
Marche	2,65%	257.145,00
Molise	0,80%	77.629,00
Provincia di Bolzano	0,82%	79.570,00
Provincia di Trento	0,84%	81.510,00
Piemonte	7,18%	696.718,00
Puglia	6,98%	677.311,00
Sardegna	2,96%	287.227,00
Sicilia	9,19%	891.761,00
Toscana _	6,56%	636.556,00
Umbria	1,64%	159.139,00
Valle D'Aosta	0,29%	28.140,00
Veneto	7,28%	706.422,00
Totale	100,00%	9.703.598,00

Risorse destinate al sistema delle Autonomie locali

Il valore assoluto delle risorse del Fondo 2019, destinate ad ANCI, è pari ad euro 8.210.736.00.

Il valore assoluto delle risorse del Fondo 2019, destinate ad UPI, è pari ad euro 1.119.646,00.



ALLEGATO 2 TABELLA COFINANZIAMENTO MINIMO REGIONI

REGIONE	% QUOTA REGIONALE FPG 2018	QUOTA REGIONALE FPG 2019	COFINANZIAMENTO MINIMO REGIONALE (almeno 20%)
Abruzzo	2,45%	237.738,00	59.435,00
Basilicata	1,23%	119.354,00	29.839,00
Calabria	4,11%	398.818,00	99.705,00
Campania	9,98%	968.419,00	242.105,00
Emilia Romagna	7,08%	687.015,00	171.754,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	212.509,00	53.127,00
Lazio	8,60%	834,509,00	208.627,00
Liguria	3,02%	293.049,00	73.262,00
Lombardia	14,15%	1.373.059,00	343.265,00
Marche	2,65%	257.145,00	64.286,00
Molise	0,80%	77.629,00	19. 407, 00
Provincia di Bolzano	0,82%	79.570,00	19.893,00
Provincia di Trento	0,84%	81.510,00	20.378,00
Piemonte	7,18%	696.718,00	174.180,00
Puglia	6,98%	677.311,00	169.328,00
Sardegna	2,96%	287.227,00	71.807,00
Sicilia	9,19%	891.761,00	222.940,00
Toscana	6,56%	636.556,00	159.139,00
Umbria	1,64%	159.139,00	39.785,00
Valle D'Aosta	0,29%	28.140,00	7.035,00
Veneto	7,28%	706.422,00	176.606,00
Totale	100,00%	9.703.598,00	





0020074-22/05/2019-SCCLA-PCGEPRE-P



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale

per il tramite

dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

NOTA AVVISO

Oggetto: DPCM del 21 marzo 2019 (prot. CdC n. 8753 del 3 aprile 2019). Ripartizione del Fondo per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006.

Si comunica di avere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in oggetto nel presupposto che, secondo quanto esplicitato dall'Amministrazione in risposta al rilievo di questo Ufficio di controllo, la previsione nell'art. 6 di una sorta di fondo di riserva, analogo a talune misure previste nella programmazione in ambito comunitario, risponde alla finalità, laddove necessario e comunque vantaggioso, di "imprimere una maggiore efficacia all'azione del Governo nell'attuazione delle iniziative rivolte alle giovani generazioni ricomprese nell'ambito delle aree di intervento prioritarie individuate dal decreto di riparto".

Resta inteso che – come precisato tra l'altro dall'Amministrazione nella citata nota di risposta al rilievo di questo Ufficio di controllo – è escluso un utilizzo della predetta dotazione "per il finanziamento di rapporti di lavoro esterno, assimilabili al lavoro dipendente secondo la normativa vigente (es., contratti di collaborazione a progetto) e, più in generale, per il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza professionale di natura occasionale (mediante prestazioni di lavoro autonomo o altre tipologie di contratto ammissibili), per ovviare ad eventuali esigenze connotate da carattere temporaneo e/o straordinario".

Va da sé che l'eventuale ricorso allo strumento di cui all'art. 6 del provvedimento rientra nell'esclusiva sfera di responsabilità dell'Amministrazione, la





quale dovrà garantire che l'eventuale utilizzo delle risorse corrisponda comunque alle finalità previste dal comma 2 dell'art. 19 del d.l. n. 223 del 2006.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli
Markel